

Gli
approfondimenti
di **Publika**

Approfondimento n. 69 - Gennaio 2018

**STABILIZZAZIONI:
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ**

di Augusto Sacchi

**Scopri i corsi di
Publika**

(tasto CTRL+clic per aprire il
collegamento)

Le stabilizzazioni come proposte dal d.lgs. 75/2017 hanno tenuto banco per lo scorso anno ed ora è davvero arrivato il momento di metterle in atto, visto che è da poco iniziato il triennio 2018/2020. Con la legge di bilancio, però, sono state rivisti alcuni aspetti, interessanti, in modo particolare per le amministrazioni locali.

Con questo approfondimento vogliamo, quindi, offrire i più recenti spunti per operare il meglio possibile.

Gianluca Bertagna

1. Legge di stabilità 2018

Con la legge di bilancio 2018 sono arrivate delle novità per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. Novità non travolgenti, ma che chiariscono e, forse, ampliano la platea di coloro che posso legittimamente ambire a un posto di ruolo negli enti, dopo averci lavorato *da precari*, per un discreto periodo (almeno tre anni negli ultimi otto).

2. Il comma 812

La prima novità è contenuta nell'articolo 1, comma 812, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, di fatto, conferma la vigenza delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101¹, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In pratica, la disposizione - sempre finalizzata al superamento del precariato e nell'intento di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato - ribadisce la vigenza della precedente disposizione, contenuta nella "*stabilizzazione Letta*" del 2013, che richiamava in vita alcune norme (art. 1, comma 560, della legge 296/2006) dell'ancora precedente stabilizzazione, quella prevista dal Governo Prodi. Il comma 6-*quater*, infatti, prevedeva una corsia preferenziale per i dipendenti a tempo determinato, i quali - a domanda - potevano richiedere l'assunzione a tempo indeterminato, se avevano superato le selezioni previste dal sopra citato comma 560. Il medesimo comma prevedeva, inoltre, la possibilità di riservare il 60 per cento dei posti previsti nelle selezioni per i dipendenti a tempo determinato, ai soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Altra questione non trascurabile - anzi, la più importante, a nostro ininfluente giudizio - è che si conferma la possibilità, per i dipendenti non ancora stabilizzati, di vedersi prorogare la vigenza dei contratti a tempo determinato, sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

¹ 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'[articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

3. Il comma 881

L'altra novità, in materia di lotta al precariato, è contenuta nel comma 881 e si realizza introducendo delle modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia). Come sappiamo bene, l'articolo 20 del citato decreto, prevedeva due distinte strade per approdare all'agognato "ruolo". Il comma 1, prevede una *stabilizzazione diretta* (senza cioè superare nessuna altra prova selettiva e/o riservata), per i dipendenti che avevano un contratto a tempo determinato e il possesso dei requisiti ivi stabiliti.

Il comma 2 (non interessato dalla legge di stabilità 2018) che prevede un percorso di stabilizzazione, per coloro che erano assunti con contratti di lavoro flessibile, mediante procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.

Le modifiche, come detto, riguardano solamente il comma 1 e toccano due dei tre requisiti previsti in origine: quello della lettera a) e quello della lettera c). Nella tabella di cui sotto, si riportano i due testi a confronto.

Articolo 20, comma 1, d.lgs. 75/2017:

TESTO PRECEDENTE	TESTO DOPO LE MODIFICHE
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;	a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione <i>o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;</i>
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;	<i>Uguale</i>
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.	c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione <i>di cui alla lettera a)</i> che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In soldoni, le modifiche vanno ad interessare i dipendenti che, negli ultimi anni, hanno prestato il proprio servizio presso enti comunali (ma anche Comunità montane o Unioni dei comuni) che erano parte di una gestione associata, sia con la formula del trasferimento di servizio presso l'Unione o altra forma associativa, sia nella forma convenzionale, prevista dall'art. 30 del TUEL 267/2000.

4. Per spiegarci meglio ci aiutiamo con un esempio

Il dipendente *Giovanni Giovannini* ha lavorato con un contratto a tempo determinato, presso il comune "A" come agente di Polizia locale, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Dal 1° febbraio 2016 ha svolto il medesimo servizio di Agente Polizia locale presso il comune “B” ed è tutt’ora in servizio, con contratto in scadenza il 31 marzo 2018.

Il comune “A” e il comune “B” sono in convenzione (ex art. 30 TUEL) per la gestione associata della funzione fondamentale della Polizia locale, dall’anno 2010.

Senza le modifiche del comma 881, nessuno dei due enti – pur avendone l’intenzione - poteva stabilizzare il *nostro Giovanni*, per carenza dei requisiti.

Oggi, la stabilizzazione diventa possibile e lo è sia nel comune “A” che nel comune “B”, ovviamente in presenza delle altre condizioni di legge che riguardano l’inserimento della procedura di stabilizzazione nel piano dei fabbisogni di personale, con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, a regime.

In tal modo, inoltre, *Giovanni* potrà vedersi prorogato il suo contratto di lavoro, sino al termine delle procedure di immissione in ruolo e comunque, come termine massimo, sino al 31 dicembre 2020.